



Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata

c/o FIPAV — Comitato Regionale Campania



Internet: www.campania.federvolley.it
E-mail: campania@federvolley.it
ccp n° 22625800

Ricorso dell'atleta Napoletano Miria per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD Sportilia Volley Bisceglie.

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Distaccata Campania-Basilicata-Molise-Puglia

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente Relatore |
| • Avv. Mariano Tonino | Componente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente |
| • Avv. Fulvio Sabia | Assistente |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, presente l'atleta Napoletano Miria, assistita dall'Avv. Picerno Rossella, e la controparte in persona del Presidente dell'ASD Sportilia Volley Bisceglie sig. Grammatica Angelo, assistito dall'Avv. Segnalini Massimo,

OSSERVA

L'atleta Napoletano Miria chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile all'associato ASD Sportilia Volley Bisceglie motivandolo tra gli altri argomenti con il disinteresse mostrato dalla società negli ultimi anni in quanto le imponeva di effettuare a sue spese le prescritte visite mediche, attestanti l'idoneità fisica alla pratica dello sport della pallavolo. A dire dell'atleta il disinteresse della società si evidenziava anche nel fatto che a seguito di infortunio occorso nel 2007 il sodalizio non aveva prestato all'atleta alcuna cura né si era accollato alcuna spesa medica, per tale motivo aveva dovuto pagare tra spese mediche, esami e terapie la somma di € 3.337,96. Inoltre, sebbene tale punto non era stato contestato nella costituzione in mora, l'atleta evidenziava come i rapporti con la società fossero maggiormente incrinati a causa di un episodio avvenuto nel 2007 allorché il sodalizio le aveva impedito di partecipare agli allenamenti per non aver pagato la quota mensile al sodalizio stesso. Infine lamentava l'atleta che il disinteresse societario nei suoi confronti veniva ulteriormente evidenziato dal fatto che l'atleta era stata concessa in prestito ad altro sodalizio per la stagione agonistica 2008/09, per essere stata convocata per l'attuale stagione agonistica senza l'indicazione del campionato cui avrebbe dovuto partecipare ed ancora per la esorbitante somma richiesta per il suo trasferimento a titolo definitivo ad altro sodalizio.

Nel costituirsi la società ASD Sportilia Volley Bisceglie chiedeva il rigetto del ricorso per insussistenza dei motivi ed in subordine in caso di accoglimento per giusta causa non imputabile al sodalizio che fosse stabilito un equo indennizzo considerando il valore dell'atleta.

La Commissione ritiene non accoglibile la domanda di svincolo proposta dall'atleta Napoletano Miria, in quanto nei fatti emersi anche nel corso del dibattimento non sono rinvenibili gli estremi previsti dal RAT per concedere lo scioglimento del vincolo.

Invero preliminarmente dichiarato irricevibile l'argomento svolto dall'atleta in ordine all'episodio dell'allontanamento della stessa dagli allenamenti nell'anno 2007, in quanto tale episodio non è stato fatto oggetto di contestazione in ambito di costituzione in mora. Le ulteriori argomentazioni addotte dalla difesa dell'atleta rivolte a provare un disinteresse della società e il relativo deterioramento dei rapporti tra l'atleta ed il sodalizio sono del tutto infondati e/o inesistenti. Per quanto concerne la fattispecie che l'atleta viene obbligato dal sodalizio a farsi carico delle spese mediche di volta in volta per ottenere la relativa certificazione di idoneità sportiva, questa commissione ritiene che ai termini di regolamento non vi è alcun obbligo a carico del sodalizio di farsi carico di dette spese, né l'art. 21 dello stesso regolamento esonera da tali spese l'atleta, infatti



Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata

c/o FIPAV — Comitato Regionale Campania



Internet: www.campania.federvolley.it
E-mail: campania@federvolley.it
ccp n° 22625800

il secondo comma di detto articolo pone a carico dell'associato soltanto l'ottemperanza all'obbligo al possesso del certificato di idoneità sportiva; ne consegue che assolto tale obbligo, le cui spese possono indifferentemente cadere a carico o dell'associato o dell'atleta, nessun altro onere viene posto a carico dell'associato.

Né può ritenersi che l'episodio dell'infortunio occorso all'atleta nell'anno 2007 sia indice di un disinteresse della società nei confronti dell'atleta poiché come è stato documentalmente provato dal sodalizio, la patologia di cui soffriva l'atleta non derivava da fatto traumatico bensì da difetto posturale evidenziato altresì dal fatto che la compagnia assicurativa, alla quale la società aveva comunque inoltrato pratica per l'indennizzo a favore dell'atleta, lo aveva rifiutato.

Peraltro tutto quanto finora detto, deve ritenersi superato dalla circostanza che i detti episodi si riferiscono a fatti avvenuti nella stagione 2006/07 e che, qualora potessero essere interpretati come elementi di disinteresse della società, andavano rilevati a tempo debito e non certo tre anni dopo.

Infine l'interesse della società nei confronti dell'atleta è provato dal fatto che ha provveduto in epoca non sospetta a convocare l'atleta per l'inizio degli allenamenti relativi all'attuale stagione agonistica, a nulla rilevando la lamentata circostanza che non venisse indicata nella convocazione la categoria/campionato cui la società riteneva di voler far partecipare l'atleta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dispone l'incameramento della tassa ricorso versata dalla ricorrente e la restituzione di quella versata dalla società resistente.

AFFISSIONE ALBO e DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 30 Gennaio 2010

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise*

Avv. Augusto Mattiello